

TI_GERICHTE 32.2015.71 vom 21. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.71

FR: TI_GERICHTE 32.2015.71 du 21 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 32.2015.71 del 21 aprile 2015

Erwägungen

E. 26

agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. La succitata correzione, come si vedrà, non muta tuttavia l'esito della vertenza. Dagli atti risulta che dal mese di gennaio 2012 l'assicurato è amministratore unico della _____ (doc. AI 121/1), con alle dipendenze un collaboratore (cfr. verbale

E. 28

maggio 2013 della _____ in doc. AI 115), conseguendo nel 2012 una perdita (doc. AI 115/5) e nel 2013 un utile di fr. 10'680 (doc. AI 122/4). Trattandosi di un'attività indipendente, ritenuta adeguata, con guadagni modesti, per la determinazione del reddito da invalido l'Ufficio AI ha rettammente utilizzato i dati statistici. Altrettando correttamente nella decisione contestata l'Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. no. 3045 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, il cui tenore è il seguente: Che un invalido eserciti effettivamente l'attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d'invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un'attività esigibile (RCC 1982 pag. 471, 1980 pag. 581). Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 74'056.-- e quello da invalido di fr. 56'587,50 risulta un grado d'incapacità al guadagno del 23,5% ($74'056 - 56'587,50 \times 100 : 74'056$) non conferente il diritto ad una rendita. Va qui fatto presente che nell'ambito della (parallela) procedura LAINF, la _____, in applicazione delle DPL, ha quantificato il reddito da invalido in fr. 53'546.--. Per ipotesi di lavoro, volendo prendere in considerazione tale importo, l'esito della vertenza non cambierebbe poiché l'assicurato presenterebbe un grado d'invalidità (non pensionabile) del 27,6%. Del resto va rilevato che questo Tribunale, con sentenza 35.2015.113 del 4 aprile 2016, ha confermato la decisione su opposizione 1° ottobre 2015 della _____ con la quale, fra l'altro, l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 27% (cfr. consid. 1.4). Visto quanto sopra, rettammente l'Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione impugnata (art. 88bis cpv. 2 lett.a OAI). In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.